BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
28.05.2025 10:43:54 CEST

STEFANO BESSEGHINI
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
29.05.2025 19:36:54 CEST

DELIBERAZIONE 27 MAGGIO 2025
217/2025/R/EEL

APPROVAZIONE DEI PARAMETRI *Z-FACTOR EX ANTE* E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2025, PER LE IMPRESE CHE SERVONO ALMENO 25.000 PUNTI DI PRELIEVO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1341ª riunione del 27 maggio 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/2006/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL ed il relativo allegato A (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) e i relativi allegati A (di seguito: TIT 2020-2023) e B (di seguito: TIME 2020-2023);

- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2021, 92/2021/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 106/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 201/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 201/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 269/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 352/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 352/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM e il relativo allegato A (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2022, 333/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 333/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2022, 410/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 410/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2022, 411/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 411/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 724/2022/R/EEL ed il relativo allegato A (di seguito: deliberazione 724/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: TIROSS) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2023, 397/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 397/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM o Criteri ROSS) come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL) e il relativo allegato A (di seguito: TIT 6PRDe) e il relativo allegato B (di seguito: TIME 6PRDe), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2024, 34/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 34/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2024, 206/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 338/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2024, 400/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 400/2024/R/EEL);

- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 585/2024/R/EEL;
- la delibera dell'Autorità 04 febbraio 2025, 29/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 29/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 130/2025/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 maggio 2025, 210/2025/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 210/2025/R/COM);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016;
- le comunicazioni di risultanze istruttorie in merito ai parametri ROSS tasso di capitalizzazione e *baseline* unitaria dei costi operativi, inviate alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo in data 19 aprile 2024;
- le comunicazioni di risultanze istruttorie in merito ai parametri ROSS tasso di capitalizzazione e *baseline* unitaria dei costi operativi, inviate all'impresa DEA S.p.A. in data 2 luglio 2024;
- la comunicazione del 30 dicembre 2024, di Deval S.p.A., prot. Autorità 89571;
- le comunicazioni di risultanze istruttorie in merito ai parametri ROSS tasso di capitalizzazione e *baseline* unitaria dei costi operativi, inviate all'impresa Deval S.p.A. in data 15 aprile 2025;
- la comunicazione del 28 febbraio 2025, di Unareti S.p.A., prot. Autorità 14397;
- la comunicazione del 3 marzo 2025, di Ireti S.p.A., prot. Autorità 14545;
- la comunicazione del 15 aprile 2025, verso Unareti S.p.A., prot. Autorità 26726;
- la comunicazione del 15 aprile 2025, verso Ireti S.p.A., prot. Autorità 26727;
- la comunicazione del 15 aprile 2025, verso Deval S.p.A., prot. Autorità 26729;
- la comunicazione del 28 aprile 2025, di Ireti S.p.A., prot. Autorità 29063;
- la comunicazione del 7 maggio 2025, di Unareti S.p.A., prot. Autorità 31411;
- la comunicazione del 9 maggio 2025, verso Unareti S.p.A., prot. Autorità 32334;
- le comunicazioni di risultanze istruttorie in merito agli elementi di dettaglio della tariffa di riferimento provvisoria per l'anno 2025 per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica inviate alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo in data 14 maggio 2025;
- la comunicazione del 19 maggio 2025, di Unareti S.p.A., prot. Autorità 34843;
- la comunicazione del 20 maggio 2025, verso Unareti S.p.A., prot. Autorità 35210.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato il Testo integrato dei criteri e dei principi generali della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per il periodo 2024-2031, con riferimento alla regolazione ROSS-base;

- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito i criteri applicativi della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio con riferimento ai servizi di trasporto gas naturale, trasmissione e distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- con la deliberazione 616/2023/R/EEL, l'Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito anche 6PRDe), completando la definizione dei criteri di regolazione, introdotti dalle citate deliberazioni, per entrambi i servizi per il sesto periodo di regolazione;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha approvato il TIT 6PRDe e il TIME 6PRDe, recanti le disposizioni relative al sesto periodo di regolazione con riferimento, rispettivamente, al servizio di distribuzione e a quello di misura dell'energia elettrica;
- il comma 17.1 dei criteri ROSS stabilisce che i criteri ROSS-base si applicano alle imprese che svolgono i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica che servono almeno 25.000 punti di prelievo;
- la deliberazione 237/2018/R/EEL e il TIT 6PRDe stabiliscono l'applicazione di un regime parametrico per le restanti imprese.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 40 del TIROSS stabilisce che, in caso di rilevanti aumenti delle dimensioni del servizio conseguenti agli investimenti connessi alla transizione energetica o a variazioni del perimetro di attività svolte per l'erogazione dei servizi regolati, che per loro natura non possano essere intercettati dalla variazione delle variabili di scala utilizzate nell'ambito del *price-cap*, si possa procedere alla determinazione del tasso di variazione per la copertura dei costi operativi incrementali legato a nuovi investimenti o a variazioni del perimetro di attività svolte nell'ambito del servizio regolato (*Z-factor*);
- ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 497/2023/R/COM, lo *Z-factor* può essere attivato esclusivamente previa dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 40 del TIROSS, ossia:
    a) correlazione tra l'incremento dei costi operativi e la realizzazione di nuovi investimenti per la transizione energetica o variazioni del perimetro di attività;
    b) individuazione del perimetro di attività svolte da cui l'operatore si aspetta costi incrementali, con indicazione dei relativi costi;
    c) indicazione delle variabili che consentano di misurare *ex post* lo strutturale incremento del perimetro delle attività svolte e tenere una separata rendicontazione dei costi incrementali connessi all'attivazione dello *Z-factor*, tramite adeguate evidenze contabili e attestazione da parte di soggetti terzi preposti;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha chiarito che:
    a) possono essere ammessi costi incrementali "*legati a dinamiche di costo operativo ricorrenti e strutturali non adeguatamente rappresentate nell'anno test*, limitatamente al primo anno del periodo regolatorio," (cfr. 4.20 dell'Allegato A);

b) è necessario calcolare il parametro *Z-factor* nei limiti dei costi operativi effettivi (come stimati dalle imprese), in coerenza con il principio, anche chiarito al punto 7.40 dell'Allegato A della deliberazione 497/2023/R/COM, secondo cui "*la possibilità di attivare lo Z-factor ha lo scopo di incrementare la baseline di costo operativo…al fine di rendere confrontabile la baseline con la spesa effettiva per la determinazione delle efficienze*";

- con la deliberazione 29/2025/R/EEL, l'Autorità ha approvato l'ammontare dello *Z-factor* (*ex ante*) per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2024 e, coerentemente con quanto anche enunciato con deliberazione 400/2024/R/EEL, ha ritenuto opportuno avviare approfondimenti sull'opportunità di superare l'istituto per gli anni del periodo regolatorio 2026 e 2027;
- l'Autorità ha elaborato delle proposte in merito all'evoluzione dell'istituto dello *Z-factor*, per gli anni del periodo regolatorio 2026 e 2027, sottoponendole a consultazione nell'ambito del documento per la consultazione 210/2025/R/COM, relativo agli orientamenti per l'adeguamento di specifici istituti della regolazione ROSS-base e linee di intervento per l'introduzione di strumenti regolatori propedeutici alla sperimentazione del ROSS integrale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM, le imprese di distribuzione soggette alla regolazione ROSS-base possono sottoporre all'approvazione dell'Autorità un'istanza relativa all'attivazione del parametro *Z-factor* di cui all'articolo 40 del TIROSS;
- sono giunte tre istanze di attivazione del parametro *Z-factor* per l'anno 2025, da parte delle imprese:
  - Deval S.p.A., con comunicazione del 30 dicembre 2024, prot. Autorità 89571;
  - Unareti S.p.A., con comunicazione del 28 febbraio 2025, prot. Autorità 14397;
  - Ireti S.p.A., con comunicazione del 3 marzo 2025, prot. Autorità 14545;
- il procedimento istruttorio ha comportato alcune interlocuzioni con le imprese e a conclusione del procedimento istruttorio, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alle imprese gli esiti delle istruttorie effettuate in merito alle istanze presentate, ivi incluso il dettaglio delle tipologie di costo ritenute ammissibili e non ammissibili e le quantificazioni dei costi riconoscibili, con le seguenti comunicazioni:
  - comunicazione del 15 aprile 2025, verso Ireti S.p.A., prot. Autorità 26727;
  - comunicazione del 15 aprile 2025, verso Deval S.p.A., prot. Autorità 26729;
  - comunicazione del 9 maggio 2025, verso Unareti S.p.A., prot. Autorità 32334;
- l'impresa Ireti S.p.A. ha inviato una ulteriore comunicazione in data 28 aprile 2025, Autorità 29063.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli dal 21 al 24 del TIT 6PRDe definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- l'articolo 22 del TIT 6PRDe stabilisce che l'Autorità definisce e pubblica entro il 30 aprile dell'anno *t*, in via provvisoria, le tariffe di riferimento per l'anno *t* e che tali tariffe sono determinate congiuntamente per il servizio di distribuzione e di misura, ai sensi del comma 29.2 dei criteri ROSS;
- il comma 14.3 della deliberazione 130/2025/R/COM stabilisce che, in deroga alle disposizioni di cui al comma 22.1, lettera a) del TIT, le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025, per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, vengono definite entro il 31 maggio 2025;
- l'articolo 24 del TIT 6PRDe stabilisce che per le imprese soggette ai criteri ROSS, le tariffe di riferimento provvisorie sono espresse in euro, ai sensi del comma 29.3 dei criteri ROSS;
- l'articolo 34 del TIME 6PRDe definisce le tariffe di riferimento per il servizio di misura dell'energia elettrica;
- gli articoli 4 e 5 del TIT 6PRDe e gli articoli 31 e 32 del TIME 6PRDe definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d'impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette ai criteri ROSS-base, è necessario determinare il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributrice;
- il comma 7.1 del TIT 6PRDe stabilisce che i criteri ROSS trovano applicazione con riferimento all'attività di distribuzione e di misura, salvo per il riconoscimento dei costi di capitale dei sistemi di *smart metering* 2G;
- l'articolo 8 del TIT 6PRDe prevede che il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributrice è costituito da:
  a) la quota di *fast money* di cui all'articolo 15 del TIROSS;
  b) i costi incomprimibili, riconosciuti "*on top*" di cui all'articolo 12 del TIT 6PRDe;
  c) i maggiori recuperi di efficienza conseguiti nel quinto periodo di regolazione (5PRDe), di cui all'articolo 13 del TIT 6PRDe;
  d) la remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 17 del TIT 6PRDe;
  e) gli ammortamenti di cui all'articolo 18 e all'articolo 19 del TIT 6PRDe;
  f) ulteriori partite non soggette ai criteri ROSS, di cui all'articolo 20 del TIT 6PRDe;

- le ulteriori partite di cui alla lettera f) del precedente punto non sono trattate nell'ambito della determinazione delle tariffe di riferimento, ma in quello dei meccanismi di perequazione.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento alla componente *fast money*, l'articolo 15 del TIROSS prevede che la quota di *fast money* per ciascuna attività è determinata sottraendo dalla spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari, la spesa di capitale dell'anno relativa a immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno e la quota *slow money* dell'anno;
- sempre con riferimento alla quantificazione della componente *fast money*:
  - l'articolo 13 del TIROSS prevede che la spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari è pari alla somma della spesa effettiva totale, degli incentivi all'efficienza allocati agli investimenti e degli incentivi all'efficienza allocati alla gestione operativa;
  - l'articolo 7 del TIROSS prevede che gli incentivi all'efficienza sono calcolati come differenza tra *baseline* di spesa totale e spesa totale effettiva, da ripartire in due quote relative agli investimenti e alla gestione operativa;
  - l'articolo 5 dei criteri ROSS prevede che i coefficienti di allocazione del recupero di efficienza totale agli investimenti e alla gestione operativa sono rispettivamente pari a 0 e 1;
  - l'articolo 9 del TIROSS prevede che per la gestione della quota del recupero di efficienza allocato alla gestione operativa all'inizio di ciascun periodo di regolazione, le imprese possono scegliere tra una opzione a basso potenziale di incentivo (SBP) e una opzione ad alto potenziale di incentivo (SAP);
  - l'articolo 10 del TIROSS prevede che, nell'opzione SBP, l'incentivo all'efficienza operativa (ossia la quota parte lasciata alle imprese delle maggiori efficienze totali allocate alla gestione operativa) è pari:
    - al 100% del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa (REOP), al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nell'anno in cui il REOP è conseguito;
    - al 50% del REOP, al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nei tre anni successivi a quello in cui il REOP è conseguito;
  - l'articolo 11 del TIROSS e il comma 3.1 dei criteri ROSS prevedono che nell'opzione SAP l'incentivo all'efficienza operativa (ossia la quota parte lasciata alle imprese delle maggiori efficienze totali allocate alla gestione operativa) è pari:
    - al 100% del recupero di efficienza totale allocato alla gestione operativa (REOP), al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nell'anno in cui il REOP è conseguito;

  - al 75% del REOP, al netto della somma algebrica dei recuperi di efficienza e delle minori efficienze conseguite nel corso dello stesso periodo di regolazione, nei tre anni successivi a quello in cui il REOP è conseguito;
- l'articolo 10 del TIT 6PRDe prevede che la *baseline* dei costi operativi è definita, ai sensi dell'articolo 21 dei criteri ROSS, su base unitaria per ciascuna impresa sulla base dei costi operativi ammissibili effettivamente sostenuti nel 2022 e del numero di punti di prelievo serviti nel medesimo anno 2022;
- l'articolo 11 del TIT 6PRDe prevede che la *baseline* unitaria dei costi operativi è aggiornata annualmente sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dall'anno *t-1* all'anno *t* rilevato dall'ISTAT, di *X-factor,* di*Y-factor* e di *Z-factor*;
- coerentemente con le disposizioni del comma 35.2 e del comma 35.3 del TIROSS e del comma 11.3 della deliberazione 130/2025/R/COM, la *baseline* unitaria dei costi operativi, di cui all'articolo 10 del TIT 6PRDe, è aggiornata con un tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a 5,4% dall'anno 2022 all'anno 2023, pari a 0,8% dall'anno 2023 all'anno 2024, come rilevati dall'ISTAT e, *ex ante*, con le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia pari a 1,6% dall'anno 2024 all'anno 2025, rese disponibili dalla Banca d'Italia nel Bollettino Economico n. 2/2025;
- il comma 38.3 del TIROSS prevede che per il primo periodo di regolazione il valore dell'*X-factor* è posto pari a zero, salvo l'esercizio da parte delle imprese dell'opzione SAP;
- il comma 3.1 dei criteri ROSS prevede che per le imprese che abbiano scelto l'opzione SAP l'*X-factor* è pari a 0,5%;
- coerentemente con le disposizioni del comma 35.2 del TIROSS, la *baseline* dei costi operativi *ex ante* è stimata utilizzando quantità stimate per l'anno 2025;
- il comma 17.3 dei criteri ROSS stabilisce che il recupero di efficienza totale di cui al comma 7.2 del TIROSS è riallocato alla specifica attività in funzione della spesa operativa effettiva;
- l'articolo 14 del TIROSS prevede che la quota di *slow money* della spesa ammissibile ai riconoscimenti tariffari è pari alla somma del prodotto della spesa effettiva totale dell'anno (al netto della spesa di capitale relativa a immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno) per il tasso di capitalizzazione e dell'incentivo all'efficienza degli investimenti;
- l'articolo 26 dei criteri ROSS prevede che il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 42 del TIROSS è differenziato per singola impresa per l'attività di distribuzione e di misura ed è definito per gli anni 2024 e 2025 facendo riferimento ai tassi di capitalizzazione effettivi per gli anni 2021 e 2022 e ai tassi di capitalizzazione stimati per l'anno 2023 e per il biennio 2024-2025;

- i flussi di cassa tariffari derivanti dalla componente di *fast money* riconosciuta nella tariffa di riferimento, come emerso anche nell'ambito delle consultazioni propedeutiche alla definizione dello schema regolatorio del ROSS-base, hanno, tra l'altro, la finalità di garantire alle imprese distributrici la finanziabilità degli

investimenti previsti dalle imprese, tra i quali quelli connessi alla transizione energetica;

- con riferimento alla componente costi incomprimibili riconosciuti "*on top*", il comma 19.3 dei criteri ROSS identifica quali voci incomprimibili e riconosciute "*on top*" alla componente *fast money*, le seguenti voci:
  - *fee* di partecipazione ad attività internazionali di natura obbligatoria, ad esclusione dei relativi costi del personale;
  - costi per la realizzazione da parte delle imprese distributrici di attività *one-off* afferenti ai servizi ancillari locali, ai sensi del comma 6.2 della deliberazione 352/2021/R/EEL;
  - costi di natura tributaria locale, ossia imposte indirette locali di competenza dell'esercizio, ad esclusione dei costi derivanti da sanzioni o interessi di mora per mancato pagamento delle suddette imposte;
- con riferimento alla componente maggiori recuperi di efficienza conseguiti nel 5PRDe:
  - l'articolo 13 del TIT 6PRDe e il comma 20.1 dei criteri ROSS prevedono una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori (o minori) efficienze realizzate nel corso del 5PRDe;
  - il comma 20.2 dei criteri ROSS prevede che tale quota venga ripartita per impresa, per ciascun anno del 6PRDe, con i medesimi coefficienti di attribuzione del costo operativo riconosciuto utilizzati nel 5PRDe, ai sensi della deliberazione 568/2019/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 16 del TIT 6PRDe prevede che per le imprese distributrici soggette ai criteri ROSS l'aggiornamento del capitale investito per gli anni successivi al primo sia composto da:
  - valore delle partite relative a cespiti in esercizio alla data di *cut-off* in continuità con i criteri del 5PRDe, ai sensi dell'Articolo 23 dei criteri ROSS, ivi incluso il trattamento delle dismissioni, di cui all'Articolo 27 dei criteri ROSS;
  - valore delle partite relative a cespiti in esercizio successivamente alla data di *cut-off* ai sensi dell'Articolo 20 e dell'Articolo 21 del TIROSS;
  - variazione delle immobilizzazioni nette dovuta a eventuali operazioni di cessione o acquisizione di rete avvenute nell'anno *t-1*;
  - variazione delle immobilizzazioni in corso, ai sensi dell'Articolo 22 del TIROSS;
  - fondo trattamento fine rapporto e capitale circolante netto, calcolato ai sensi dell'Articolo 25 dei criteri ROSS.
- con riferimento agli effetti inflattivi inerenti alle componenti di costo di capitale (rivalutazione delle immobilizzazioni nette relative a cespiti in esercizio, delle immobilizzazioni in corso e del valore netto dei contributi):
  - il comma 16.2 del TIT 6PRDe prevede che ai sensi dell'articolo 16 del TIROSS, per ciascun anno tariffario *t*, al fine della rivalutazione delle immobilizzazioni nette relative a cespiti in esercizio, delle immobilizzazioni in corso e del valore

netto dei contributi si considera la stringa dell'Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell'anno *t-1*, calcolata applicando alla stringa dell'indice dell'anno tariffario precedente il tasso di variazione dell'indice calcolato considerando la variazione dell'anno *t-1* rispetto all'anno *t-2*;
- il comma 23.1 del TIT 6PRDe prevede che nelle tariffe di riferimento provvisorie sono inclusi gli effetti inflattivi tramite l'utilizzo del tasso di inflazione *ex ante* di cui al comma 36.1 del TIROSS e del tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale *ex ante* di cui al comma 16.3 del TIROSS;
- sulla base di quanto riportato ai precedenti alinea, per la rivalutazione dei costi di capitale fino all'anno 2023 incluso, viene utilizzato per la costruzione dell'indice con base 1 nell'anno 2023 il valore pari a 6,5%, determinato aggiornando il valore del c.d. raccordo di cui all'articolo 42 della deliberazione 497/2023/R/COM, pari a 5,2%, e il tasso di variazione del deflatore definito *ex post* pari all'1,2%;
- il tasso di variazione dell'indice di rivalutazione del capitale per la ricostruzione di un indice con base 1 nell'anno 2024, di cui al comma 16.4 del TIROSS, è fissato pari a 1,1% sulla base della variazione annuale dell'IPCA Italia resa disponibile sul sito di Eurostat, come da ultimo aggiornata il 19 marzo 2025.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 17 del TIT 6PRDe la componente remunerazione del capitale investito è calcolata applicando i valori del WACC di cui alla Tabella 3 dell'Allegato A del TIWACC al valore del capitale investito netto ai fini regolatori, composto come sopra richiamato; e che, in particolare:
  - la deliberazione 513/2024/R/COM, aggiornando il TIWACC, ha determinato il valore del WACC per l'anno 2025 per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica pari al 5,6%;
  - il comma 17.2 del TIT 6PRDe prevede che per gli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2014, il valore del WACC è incrementato dell'1%;
  - la suddetta maggiorazione del tasso di remunerazione è garantita, coerentemente con la regolazione vigente nel 5PRDe, tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari (ai sensi del comma 12.3 del TIT 2020-2023 e del comma 39.3 del TIME 2020-2023);
- ai sensi dell'articolo 19 del TIT 6PRDe, ai fini dell'aggiornamento della componente a copertura degli ammortamenti per ciascun anno *t* successivo al primo:
  - il valore netto dei cespiti esistenti alla data di *cut-off* è ammortizzato ai sensi degli Articolo 23 e dell'Articolo 27 dei criteri ROSS;
  - l'ammortamento dei cespiti entrati in esercizio e dei contributi pubblici e privati percepiti dopo il *cut-off* è determinato ai sensi dell'Articolo 27 del TIROSS ed è effettuato sulla base delle aliquote di ammortamento previste per ciascuna tipologia di cespite, di cui alla Tabella 2 del TIT 6PRDe;
  - ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dei contributi pubblici e privati si assume convenzionalmente una vita utile ai fini tariffari pari a 35 anni;

- le quote di ammortamento di eventuali contributi pubblici in conto capitale percepiti a partire dall'anno 2016 all'anno 2023 non sono portate in detrazione della quota di ammortamento per i primi tre anni;
- al fine del calcolo delle quote di ammortamento si considera il valore delle immobilizzazioni nette e il valore netto dei contributi, rivalutati secondo quanto previsto dall'articolo 16 del TIROSS.

CONSIDERATO CHE:

- il riconoscimento dei costi di capitale per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi a sistemi di *smart metering* 2G (di seguito anche costi di misura 2G) per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo è regolato dalle deliberazioni 646/2016/R/EEL, 306/2019/R/EEL e 724/2022/R/EEL;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa e-distribuzione S.p.A. - ID ARERA 435;
- con deliberazione 259/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Edyna S.r.l. - ID ARERA 3255;
- con deliberazione 278/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Unareti S.p.A. - ID ARERA 1247;
- con deliberazione 293/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Areti S.p.A. - ID ARERA 338;
- con deliberazione 201/2021/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Ireti S.p.A. - ID ARERA 3045;
- con deliberazione 269/2021/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Megareti S.p.A. (oggi V-Reti S.p.A.) - ID ARERA 301;
- con deliberazione 333/2022/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Set distribuzione - ID ARERA 198;
- con deliberazione 410/2022/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa AcegasApsAmga S.p.A. - ID ARERA 926;
- con deliberazione 411/2022/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Inrete Distribuzione Energia S.p.A.- ID ARERA 25367;
- con deliberazione 397/2023/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Deval S.p.A.- ID ARERA 1290;

- con la deliberazione 34/2024/R/EEL, l'Autorità ha aggiornato in via straordinaria il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G con estensione al Comune di Vicenza di Megareti S.p.A., ora V-Reti S.p.A. - ID ARERA 301;
- con riferimento al riconoscimento dei costi di misura 2G sostenuti nell'anno 2024 dalle imprese che hanno avviato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G di cui ai precedenti alinea, le tariffe di riferimento provvisorie tengono conto del minimo tra i livelli di spesa di capitale annuale previsti dalle imprese distributrici nel piano approvato dall'Autorità e i livelli di spesa di capitale annuale previsti dal piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori (PCO2);
- la spesa di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G ammessa ai riconoscimenti tariffari relativa all'anno 2024 è riconosciuta nelle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025, ai soli fini della remunerazione del capitale.

CONSIDERATO CHE:

- per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, la deliberazione 106/2021/R/EEL stabilisce l'obbligo, a partire dall'1 gennaio 2022, di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G, secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- l'articolo 5 dell'Allegato A alla suddetta deliberazione 106/2021/R/EEL precisa altresì che i costi di capitale relativi ai sistemi di *smart metering* 1G ammessi a riconoscimento tariffario al 31 dicembre 2021 sono riconosciuti fino alla fine della vita utile regolatoria;
- il comma 3.2 dell'Allegato A alla suddetta deliberazione 106/2021/R/EEL stabilisce che le imprese distributrici che riscontrano problemi di retrocompatibilità tra i misuratori 2G e i sistemi di *smart metering* 1G precedentemente installati ne diano comunicazione all'Autorità entro il 31 luglio 2021; e che per tali imprese il termine per installare e mettere in servizio solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G è fissato all'1 gennaio 2023.

CONSIDERATO CHE:

- nella raccolta dati annuale "RAB elettricità", le imprese distributrici hanno fornito a novembre 2024 i dati patrimoniali relativi agli investimenti effettuati nell'anno 2023 a titolo consuntivo e per l'anno 2024 a titolo preconsuntivo;
- nella raccolta dati annuale Volumi di servizio erogati, le imprese distributrici hanno fornito a novembre 2024 i dati relativi ai volumi serviti nell'anno 2023 a titolo consuntivo e per l'anno 2024 a titolo preconsuntivo;
- la Direzione Infrastrutture Energia nel mese di gennaio 2025 ha avviato una specifica raccolta dati ai fini dell'acquisizione dei dati previsionali di spesa relativi agli anni 2024 e 2025 per tutte le imprese distributrici soggette al regime ROSS;

- nel mese di febbraio 2025, la medesima Direzione ha avviato una specifica raccolta dati ai fini dell'acquisizione dei contributi pubblici e privati a titolo preconsuntivo per l'anno 2024.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'Anagrafica Operatori dell'Autorità;
- in data 1 gennaio 2025 la neocostituita impresa Duereti S.r.l. ha effettuato un'acquisizione parziale di attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica dall'impresa e-distribuzione S.p.A.;
- risultano ancora in corso le istruttorie relative alle suddette imprese, in ragione del procedimento di aggregazione sopra richiamato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare *ex ante* i parametri *Z-factor*, espressi in termini percentuali, a partire dalla *baseline* dei costi operativi aggiornata per l'anno 2025, come comunicati alle imprese interessate in esito ai procedimenti istruttori;
- esaminata la comunicazione della società Ireti S.p.A., del 28 aprile 2025 (prot ARERA 29063), confermare la non ammissibilità al riconoscimento tramite *Z-factor ex ante* 2025 dei costi presentati nell'istanza, non ravvedendo in questa ulteriore comunicazione nuovi elementi dirimenti per ricondurre inequivocabilmente tali costi a nuove attività sorte nel corso del 2025 o a dimostrarne la stretta connessione a investimenti per la transizione energetica;
- rideterminare tali parametri *ex post* in sede di determinazione delle tariffe di riferimento definitive per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo, in funzione:
  a) dell'effettiva entità del *driver*, nei limiti dell'affidamento dato *ex ante* con l'approvazione dell'istanza;
  b) dell'inflazione effettiva rispetto a quella considerata *ex ante* nel livello della *baseline*;
  c) nonché del livello di consuntivo del costo operativo effettivo complessivo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alla determinazione della componente *fast money:*
  - stimare il valore della spesa totale effettiva per l'anno 2025 utilizzando la previsione di spesa per attività per tale anno fornita da ciascuna impresa nell'ambito della raccolta dati;
  - stimare il valore della *baseline* di spesa totale per l'anno 2025 utilizzando il valore di *baseline* unitaria opportunamente aggiornato, e i volumi dichiarati nella

raccolta dati Volumi di servizio erogati, a preconsuntivo per l'anno 2024, quali miglior *proxy* disponibile per le grandezze relative all'anno 2025;
  - ripartire gli incentivi all'efficienza per attività sulla base del valore dei costi operativi previsti per ciascuna attività come forniti dalle imprese nell'ambito della raccolta dati;
  - stimare la quota di *slow money* per l'anno 2025 per ciascuna impresa e per ciascuna attività applicando alla spesa effettiva totale, stimata come sopra indicato, il rispettivo tasso di capitalizzazione;
- prevedere il monitoraggio sull'effettiva destinazione da parte delle imprese distributrici dei flussi di cassa derivanti dalla quota di fast money riconosciuta nella tariffa di riferimento al finanziamento degli investimenti previsti, in coerenza con le finalità che la metodologia del ROSS-base intende perseguire;
- con riferimento alla componente costi incomprimibili riconosciuti "on top", utilizzare la previsione per ciascuna attività per l'anno 2025 fornita da ciascuna impresa nell'ambito della raccolta dati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento ai casi in cui la *slow money* (definita tramite l'applicazione del tasso di capitalizzazione) risulti positiva in assenza di incrementi patrimoniali, nell'ambito della disaggregazione della slow money in n tipologie di cespiti prevista dal comma 14.2 del TIROSS, procedere all'allocazione di tale valore a cespiti virtuali appositamente costituiti, nelle more di ulteriori approfondimenti;
- definire le vite utili dei cespiti virtuali di cui al precedente alinea pari a 18 anni per l'attività di distribuzione e 14 anni per l'attività di misura dell'energia elettrica, corrispondenti alla media della vita utile dei cespiti afferenti a ciascuna attività.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui al comma 21.3 del TIT 6PRDe relative all'anno 2025 per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 punti di prelievo, salvo il caso di seguito precisato;
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025 relative alle imprese e-distribuzione S.p.A. e Duereti S.r.l.

DELIBERA

1. di prevedere che le istanze relative ai parametri *Z-factor ex ante,* per l'anno 2025, siano:

a) approvate per le imprese Unareti S.p.A. e Deval S.p.A., con i valori riportati nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento;
b) non approvata per l'impresa Ireti S.p.A.

2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025 per il servizio di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 21.3 del TIT 6PRDe, come riportati nella *Tabella 2* allegata al presente provvedimento;
3. di approvare il valore della componente T(*res*) a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione 292/06 per l'anno 2025, di cui al comma 34.3 del TIME 6PRDe, come riportato nella *Tabella 3* allegata al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini